

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
75/2012/E/COM

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DELLE MODALITÀ
PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

Documento per la consultazione emanato nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11

8 marzo 2012

Premessa

Il presente documento per la consultazione contiene lo schema del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. Lo schema del provvedimento è preceduto da una introduzione che fornisce il quadro di riferimento normativo di tale disciplina.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e commenti e in tal modo consentire all'Autorità di disciplinare l'esercizio del potere sanzionatorio con maggiore consapevolezza delle esigenze degli interessati.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti fino al 6 aprile 2012.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito *internet* dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Affari Giuridici e Contenzioso
Unità Sanzioni e Impegni
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.276
fax: 02-65565.302
e-mail: legale@autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Schema di provvedimento	7

1 Introduzione

- 1.1 L'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, attribuisce all'Autorità, *“salvo che il fatto costituisca reato”*, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 2.500 euro e non superiori a 154.937.069,73 euro *“in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”*.
- 1.2 L'art. 37, paragrafo 4, lett. d) della direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e l'art. 41, paragrafo 4, lett. d) della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale - nel prevedere che le Autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti attribuiti loro - dispongono che le stesse Autorità siano dotate, tra gli altri, del potere di imporre sanzioni *“effettive, proporzionate e dissuasive”* alle imprese elettriche e del gas naturale che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalle direttive stesse o dalle *“pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti”* dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER) o della stessa Autorità di regolamentazione. Le stesse direttive prevedono che le sanzioni potranno essere imposte, secondo i casi, fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma delle direttive stesse;
- 1.3 Nell'attuare le predette direttive l'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11 prevede che:
- imprese destinatarie dei procedimenti sanzionatori possano presentare all'Autorità impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati;
 - l'Autorità disciplini con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, nonché le modalità procedurali per la valutazione degli impegni.
- 1.4 Ai sensi del decreto legislativo n. 93/11 il procedimento sanzionatorio deve essere disciplinato in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
- 1.5 L'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 689/81, sia di centottanta giorni.
- 1.6 Lo stesso decreto legislativo, nel confermare il limite edittale minimo e massimo già previsto dalla legge n. 481/95, come modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie non possono comunque superare il 10% del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello

svolgimento delle attività afferenti la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

- 1.7 Con riferimento all'istituto degli impegni il decreto legislativo n. 93/11 prevede che:
- l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni, possa renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione;
 - qualora il procedimento sia stato avviato per accertare le violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuti l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER;
 - l'Autorità possa riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; in questi casi l'Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
- 1.8 La disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti individuali dell'Autorità dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, nonché alla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 1.9 La disciplina del potere sanzionatorio di cui all'art. 45 del suddetto decreto legislativo si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo stesso.
- 1.10 Alla luce del suddetto quadro normativo e in particolare dell'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11, l'Autorità ha avviato, con deliberazione 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11, un procedimento per l'adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, prevedendo la consultazione di uno schema di regolamento. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, l'Autorità ha approvato la disciplina transitoria per la valutazione degli impegni proposti dagli esercenti di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11.
- 1.11 All'esito della presente consultazione, l'Autorità adotterà il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, tenendo conto dell'esperienza sino ad oggi acquisita nella gestione dei numerosi procedimenti sanzionatori ai sensi del d.P.R. n. 244/2001 e della normativa primaria in materia di sanzioni e di procedimenti amministrativi.
- 1.12 Con particolare riferimento alla quantificazione della sanzione, la bozza in consultazione valorizza la gravità della violazione, quale criterio per la determinazione dell'importo base della sanzione (nel sistema delineato dalla deliberazione ARG/com 144/08, l'importo base della sanzione veniva determinato in base alla gravità della violazione e alle condizioni economiche dell'agente); con ciò si intende dare particolare rilievo, ai fini della quantificazione della sanzione, all'aspetto oggettivo della violazione, in termini di conseguenze dannose della stessa. Le condizioni economiche dell'agente rappresentano invece un criterio di adeguamento dell'entità della sanzione in funzione della sua effettività.

Spunti per la consultazione

S1 Si condivide la proposta di attuazione dell' articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 93/11, sinteticamente delineata nella Introduzione e dettagliata nella successiva Parte 2? Motivare la risposta.

2 Schema di provvedimento in consultazione

- 2.1 Di seguito è presentato lo schema di provvedimento, in forma di bozza di articolato, contenente il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 93/11.
- 2.2 Tutti i soggetti interessati sono invitati a formulare osservazioni e commenti, sia di carattere generale che di carattere puntuale facendo riferimento ai singoli articoli e commi.
- 2.3 Il provvedimento finale sarà adottato tenendo conto delle osservazioni ricevute.

* * *

INDICE

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 1 *Definizioni*
- Articolo 2 *Ambito di applicazione*

TITOLO II

FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA

- Articolo 3 *Attività preistruttoria*
- Articolo 4 *Avvio del procedimento*
- Articolo 5 *Procedura semplificata*
- Articolo 6 *Segreto d'ufficio*

Sezione 1 - Soggetti

- Articolo 7 *Responsabile del procedimento*
- Articolo 8 *Partecipanti al procedimento*

Sezione 2 – Poteri e diritti

- Articolo 9 *Misure cautelari*
- Articolo 10 *Richieste di informazioni*
- Articolo 11 *Ispezioni*
- Articolo 12 *Audizioni davanti al responsabile del procedimento*
- Articolo 13 *Diritti dei partecipanti del procedimento*
- Articolo 14 *Memorie scritte*
- Articolo 15 *Comunicazione delle risultanze istruttorie e memorie di replica*

TITOLO III

IMPEGNI

- Articolo 16 *Modalità e termini della proposta di impegni*
- Articolo 17 *Ammissibilità e pubblicazione*
- Articolo 18 *Istruttoria*
- Articolo 19 *Provvedimento finale*
- Articolo 20 *Riavvio del procedimento sanzionatorio*

TITOLO IV

FASE DECISORIA

- Articolo 21 *Audizione finale davanti al Collegio*
- Articolo 22 *Decisione dell'Autorità*
- Articolo 23 *Termini per il pagamento della sanzione*

TITOLO V

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

- Articolo 24 *Criteri di calcolo della sanzione*
- Articolo 25 *Importo base*
- Articolo 26 *Gravità della violazione*
- Articolo 27 *Personalità dell'agente*
- Articolo 28 *Reiterazione della violazione*
- Articolo 29 *Ravvedimento operoso*
- Articolo 30 *Concorso di fatti rilevanti*
- Articolo 31 *Condizioni economiche dell'agente e calcolo della sanzione finale*

TITOLO VI

VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITA'

- Articolo 32 *Verbalizzazioni*
- Articolo 33 *Comunicazioni*
- Articolo 34 *Pubblicazioni*

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per Autorità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dal comma 1, dell'articolo 2, della legge 14 novembre 1985, n. 481;
 - b) per Collegio, il Presidente e i componenti dell'Autorità;
 - c) per decreto legislativo, il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
 - d) per legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - e) per Uffici, le Unità organizzative previste dal Regolamento di cui al comma 28, dell'articolo 2, della legge 14 novembre 1985, n. 481.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3, dell'articolo 45, del decreto legislativo.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di cui al primo comma avviati dopo la sua pubblicazione.
3. Per i procedimenti di cui al secondo comma non trovano più applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 9 maggio 2001 n. 244.

TITOLO II

FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA

Articolo 3

Attività preistruttoria

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio.
2. Gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni.

Articolo 4

Avvio del procedimento

1. Il Collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi presentati dagli Uffici a seguito delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) e d) della legge, delibera l'avvio del procedimento.
2. La delibera di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'Ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento e i termini di conclusione dell'istruttoria e del procedimento.
3. La delibera di avvio del procedimento è notificata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale, agli altri soggetti che hanno presentato reclami, istanze e segnalazioni, contenenti elementi utili all'istruttoria e che hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento, nonché ai soggetti che per legge devono intervenire.
4. La notifica ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale deve essere effettuata entro il termine di centottanta giorni o, a quelli aventi sede legale all'estero, entro trecentosessanta giorni dal completo accertamento.
5. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della delibera sul sito *internet* dell'Autorità.

Articolo 5

Procedura semplificata

1. L'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo base della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. Contestualmente alla notifica della delibera di avvio verranno allegati i documenti su cui si basa la contestazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale potrà, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio,

rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti edittali previsti dalla normativa in vigore. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.

Articolo 6

Segreto d'ufficio

1. Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

SEZIONE I

SOGGETTI

Articolo 7

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso ovvero il dirigente o il funzionario da questi designato.

Articolo 8

Partecipanti al procedimento

1. Possono partecipare al procedimento:
 - a) i soggetti ai quali è stata comunicata la delibera di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - b) i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possono chiedere di intervenire nel procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio del procedimento, mediante richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:
 - a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
 - b) procedimento nel quale si intende intervenire;
 - c) interesse a base dell'intervento.

SEZIONE II
POTERI E DIRITTI

Articolo 9

Misure Cautelari

1. L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione ad un sommario esame della sussistenza di violazioni il cui accertamento è di sua competenza, può d'ufficio deliberare, con atto motivato, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Articolo 10

Richieste di informazioni

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può richiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

Articolo 11

Ispezioni, perizie e consulenze

1. Il responsabile del procedimento può proporre al Collegio di disporre verifiche ispettive, perizie o consulenze.

Articolo 12

Audizioni davanti al responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga utile ai fini istruttori, può disporre audizioni, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, con un preavviso di almeno cinque giorni.
2. Delle audizioni davanti al responsabile del procedimento è redatto processo verbale a norma dell'articolo 32 e può essere disposta, dal responsabile del procedimento, la registrazione magnetica.
3. I soggetti auditi che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono farne richiesta adeguatamente motivata.

Articolo 13

Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti che partecipano al procedimento possono:
 - a) presentare memorie scritte e documenti, deduzioni e pareri;
 - b) accedere ai documenti inerenti al procedimento;
 - c) essere sentiti nell'audizione finale avanti al Collegio di cui all'articolo 21 e assistere all'audizione delle altre parti del procedimento, salvo in quest'ultimo caso che sussistano ragioni di riservatezza dei soggetti auditi.
2. I partecipanti al procedimento che nell'esercizio dei diritti di cui sopra intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e, nel caso di cui al comma 1 lettera a), evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.

Articolo 14

Memorie scritte

1. I partecipanti al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione della delibera di avvio del procedimento o in mancanza dalla sua pubblicazione.
2. In caso di presentazione degli impegni di cui all'articolo 16 il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di comunicazione o pubblicazione della declaratoria di irricevibilità, del provvedimento di inammissibilità o di rigetto degli impegni.

Articolo 15

Comunicazione delle risultanze istruttorie e memorie di replica

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga completa l'attività istruttoria, comunica ai partecipanti al procedimento le risultanze istruttorie e indica loro un termine, non inferiore a trenta giorni, entro e non oltre il quale possono presentare memorie di replica e documenti.

TITOLO III

IMPEGNI

Articolo 16

Modalità e termini della proposta di impegni

1. A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, il soggetto destinatario della delibera di avvio può presentare, al responsabile del procedimento, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
2. La proposta di impegni, a pena di irricevibilità, deve essere redatta per iscritto secondo lo schema di cui all'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione.
3. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni sulla proposta presentata. A pena di decadenza, nei successivi trenta giorni, il proponente presenta al responsabile del procedimento un'integrazione della proposta di impegni tenendo conto dei chiarimenti o precisazioni richiesti.
4. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta l'interruzione dei termini del procedimento fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento, del provvedimento di inammissibilità di cui all'articolo 17 o del provvedimento finale di cui all'articolo 19.
5. Della presentazione della proposta di impegni è data comunicazione ai soggetti partecipanti diversi dal proponente.

Articolo 17

Ammissibilità e pubblicazione

1. L'Autorità, sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, dichiara ammissibile la proposta di impegni, disponendo altresì la pubblicazione della proposta di impegni sul proprio sito *internet*, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza.
2. L'Autorità, sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, dichiara inammissibile, la proposta di impegni:
 - a) qualora appaia carente di serietà o presentata per finalità dilatorie;
 - b) nel caso in cui la condotta contestata non sia cessata;
 - c) nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione, eliminando o attenuando le eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione;

- d) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;
 - e) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
 - f) qualora l'Autorità, in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità, ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione.
3. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER stessa.
 4. La decisione relativa all'ammissibilità degli impegni è comunicata al proponente gli impegni e ai soggetti intervenuti nel procedimento.

Articolo 18

Istruttoria

1. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità.
2. La presentazione delle osservazioni di cui al comma 1 avviene, di regola, con modalità telematiche.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 1, le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *internet* a cura del responsabile del procedimento.
4. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.
5. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3 il soggetto proponente gli impegni può rappresentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni.
6. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni.

Articolo 19

Provvedimento finale

1. All'esito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 18, l'Autorità valuta se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, assume rilievo anche il rapporto tra la gravità della violazione e gli impegni proposti.
3. Ove tale giudizio sia positivo, l'Autorità, con proprio provvedimento, rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 20.
4. In caso di esito negativo del giudizio di cui al comma 1, l'Autorità dispone con provvedimento il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.

Articolo 20

Riavvio del procedimento sanzionatorio

1. Qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui all'articolo 19 comma 3 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio.
2. All'esito del procedimento di cui al comma 1 l'Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.

TITOLO IV

FASE DECISORIA

Articolo 21

Audizione finale davanti al Collegio

1. L'audizione finale davanti al Collegio può essere chiesta dai partecipanti al procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 15.
2. L'audizione finale ha luogo avanti al Collegio nel giorno che è comunicato ai richiedenti, con un preavviso di almeno cinque giorni.
3. Il Collegio può sentire i richiedenti separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto di eventuali esigenze di riservatezza che siano state manifestate dai richiedenti medesimi.
4. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti il rinvio dell'audizione.
5. Dell'audizione è redatto processo verbale a norma dell'articolo 32 e può essere disposta, da chi ne assume la presidenza, la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.

Articolo 22

Decisione dell'Autorità

1. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione di cui all'articolo 21, l'Autorità adotta il provvedimento finale.
2. Il provvedimento finale contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre ricorso a norma dell'articolo 2, comma 25 della legge.
3. Il provvedimento finale viene notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all'articolo 8 e viene pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità.

Articolo 23

Termini per il pagamento della sanzione

1. Il pagamento della sanzione è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento finale.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.
3. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

TITOLO V

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 24

Criteri di calcolo della sanzione

1. Le sanzioni irrogate dall'Autorità sono calcolate sulla base delle disposizioni del presente titolo.
2. L'Autorità può motivatamente derogare all'applicazione degli articoli di cui al presente titolo per ottenere un particolare effetto dissuasivo o per tener conto di particolari condizioni economiche dell'agente.

Articolo 25

Importo base

1. L'importo base delle sanzioni irrogate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge è determinato in ragione della gravità della violazione.

Articolo 26

Gravità della violazione

1. La gravità della violazione si desume:
 - a) dalla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata, dall'offensività della condotta e dall'attitudine della condotta a ledere più di un interesse;

- b) dalla durata della violazione, dalla sua estensione territoriale, anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di clienti coinvolti, e dalle altre modalità con le quali si realizza la lesione degli interessi tutelati;
- c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull'azione amministrativa dell'Autorità;
- d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione;
- e) dal grado di colpevolezza dell'agente desunto, tra l'altro, dall'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e dal tentativo di occultare la violazione.

Articolo 27

Personalità dell'agente

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione viene aumentato o diminuito in considerazione di tutte le circostanze dalle quali si possa desumere il grado di inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi il cui accertamento è di competenza dell'Autorità.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importo base della sanzione viene diminuito come segue:
 - a) di un valore non superiore alla metà se l'impresa denuncia all'Autorità la propria violazione, sempre che l'Autorità non disponga già di informazioni al riguardo e sempre che l'esercente cessi la condotta illecita e, ove possibile, ripristini la situazione anteriore alla violazione;
 - b) di un valore non superiore ad un terzo se l'impresa coopera in modo efficace all'attività istruttoria.
3. Ai fini dell'applicazione del primo comma l'importo base della sanzione viene aumentato:
 - a) fino al doppio se l'impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni dello stesso tipo;
 - b) di un valore fino ad un quarto se l'impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni di tipo diverso.
4. Le circostanze di cui ai commi 2 e 3 non esauriscono la gamma di elementi che l'Autorità può prendere in considerazione nel valutare la personalità dell'agente ai fini dell'aumento o della diminuzione della sanzione.

Articolo 28

Reiterazione della violazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 27, qualora l'agente nei cinque anni successivi alla commissione di un illecito, accertata con provvedimento dell'Autorità, commetta un'altra violazione della stessa indole l'Autorità può sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro

competente la sospensione o la decadenza della concessione, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti.

Articolo 29

Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione può essere diminuito se l'impresa ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione.
2. Se il ravvedimento operoso è iniziato prima dell'avvio del procedimento la sanzione è diminuita di un valore non superiore ad un terzo; se il ravvedimento operoso è iniziato dopo l'avvio del procedimento, anche in adempimento di un'intimazione, la sanzione è diminuita di un valore non superiore ad un quarto.

Articolo 30

Concorso di fatti rilevanti

1. Se più fatti concorrono all'aumento o alla diminuzione della sanzione l'aumento o la diminuzione viene calcolato sull'importo risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
2. Ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta e in base ad uno solo dei criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81.

Articolo 31

Condizioni economiche dell'agente e calcolo della sanzione finale

1. L'importo della sanzione viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, risultanti dall'ultimo fatturato realizzato dall' esercente nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. La sanzione non può essere superiore al 10% del fatturato di cui al comma 1 e comunque non può essere inferiore a 2.500,00 euro e superiore a 154.937.069,73 euro.

TITOLO VI

VERBALIZZAZIONI E PUBBLICITA'

Articolo 32

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione; nelle audizioni vi provvede il designato da chi presiede l'audizione medesima. Nel resoconto sintetico sono riportate le operazioni compiute.
2. Il resoconto sintetico è sottoscritto da chi procede all'operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilità o di rifiuto a sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
3. Copia del resoconto sintetico è rilasciata, a domanda, agli intervenuti.

Articolo 33

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax, nonché altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alla trasmissione di atti e/o documenti da parte dell'Autorità, nonché alla trasmissione all'Autorità di documenti e richieste nel corso del procedimento. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi indicato.
3. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, la comunicazione risulti impossibile o particolarmente gravosa, può procedersi a mezzo della pubblicazione di cui all'articolo 34, ferma restando la possibilità, in via integrativa e a scopo di maggiore diffusione, di effettuare pubblicità sui quotidiani, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 34

Pubblicazioni

1. La pubblicità legale delle deliberazioni previste dal presente regolamento è assicurata dalla pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 69/09.